

BUONO VESTA - FAQ all'8 settembre 2025

Quesiti su requisiti e presentazione domanda

1) In quale sito si deve compilare la domanda per il “Buono Vesta” e con quale dispositivo si può accedere?

La domanda potrà essere compilata ed inviata sul sito www.vestapiemonte.it utilizzando per l'accesso un dispositivo informatico aggiornato con le caratteristiche di sistema che ne consentano la compilazione e l'invio in piattaforma.

2) Nel giorno del click day con quali credenziali si può accedere sul sito www.vestapiemonte.it?

Nel giorno del click day si dovrà compilare la domanda online, registrandosi con il proprio Spid personale, carta d'identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Quesiti su ISEE

1) Al fine di poter indicare correttamente le fasce correlate al valore del buono, al momento della presentazione della domanda si deve essere in possesso dell'attestazione I.S.E.E.?

Sì, alla data di presentazione della domanda si deve essere in possesso dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

2) Di quale I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente) devo essere in possesso al momento della presentazione della domanda?

Al momento della presentazione della domanda si deve essere in possesso di un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) Minorenni¹ (o Ordinario se coincidente) con valore non superiore a euro 40.000,00 in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

Per la corretta attestazione dell'ISEE, si raccomanda di rivolgersi al portale INPS oppure ad uno dei centri abilitati al rilascio dell'attestazione.

Quesiti su requisiti e presentazione domanda

1) L'invio della domanda per l'assegnazione garantisce automaticamente l'ottenimento del “Buono Vesta”?

No, il caricamento in piattaforma e l'invio della domanda non dà diritto all'ottenimento del “Buono VESTA”. Ai beneficiari, sarà inviata tramite la piattaforma telematica specifica comunicazione di assegnazione del “Buono VESTA”. Le domande saranno ordinate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, ai fini dell'ammissibilità.

2) Chi ha più figli di età compresa tra 0 e 6 anni, può presentare una sola domanda per l'assegnazione del buono “Vesta” o deve presentare una domanda per ciascun figlio?

¹ ISEE Minorenni si applica all'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni o a famiglie con minorenni ai sensi del DPCM 159 del 2013, art.7.

Le domande non possono essere cumulative. Deve essere presentata una domanda per l'assegnazione del buono "Vesta" per ciascun figlio di età compresa tra 0 e 6 anni.

3) Il soggetto richiedente deve corrispondere con il soggetto intestatario dei documenti presentati ed allegati alla rendicontazione?

Sì, i documenti presentati ed allegati alla rendicontazione devono essere intestati al soggetto richiedente e beneficiario del Buono Vesta.

Le fatture di spesa (ancorché intestate al richiedente) possono essere pagate da un soggetto terzo?

No, tutte le spese devono essere sostenute dal soggetto richiedente (ad es. nel caso di pagamento tramite trasferimento bancario, il pagamento deve essere effettuato da un c/c intestato al richiedente).

4) La residenza del minore deve corrispondere con la residenza del genitore e/o affidatario che presenta la domanda?

Il "Buono VESTA" può essere assegnato ad un unico richiedente, all'interno dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente, per uno o più minori di età compresa tra 0 mesi e 6 anni (nati a partire dal 1° gennaio 2019). Il minore per il quale viene presentata domanda deve risultare anagraficamente residente con il genitore/affidatario richiedente.

Il richiedente dovrà comunque comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati di residenza e di contatto (mail, cellulare) forniti in fase di presentazione della domanda.

5) È possibile richiedere il buono Vesta pur non avendo l'I.S.E.E. ?

Il destinatario deve essere in possesso di un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) Minorenni (o Ordinario se coincidente) con valore fino a euro 40.000,00 in corso di validità al momento della presentazione della domanda.

6) Il bambino deve essere residente in Piemonte e frequentare un istituto scolastico in Piemonte ? E così pure per le attività motoria, ludico-educativa, ricreative e di socializzazione, queste devono essere praticate in Piemonte?

Sì, tra i requisiti per accedere al buono Vesta vi è la residenza in Regione Piemonte e tutti i servizi devono essere fruiti nel territorio della Regione Piemonte.

7) Si deve allegare il permesso di soggiorno?

Il possesso di regolare permesso di soggiorno deve essere attestato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) disciplinata dal D.P.R. n. 445/2000, pertanto non si deve allegare alla domanda.

8) Lo spid per il click day è quello del genitore che fa la domanda?

Sì conferma che lo spid richiesto per accedere alla piattaforma e presentare la domanda è quello del genitore/affidatario che presenta la domanda per il buono Vesta.

Quesiti su temi specifici

1) I genitori separati, sia madre che padre, hanno diritto di chiedere entrambi il “Buono Vesta” per il figlio di età compresa tra 0 e 6 anni?

Il “Buono VESTA” può essere richiesto ed assegnato ad un unico genitore all’interno dello stesso nucleo familiare anagraficamente convivente, inoltre le domande non sono cumulative, pertanto dovrà essere presentata una domanda per ogni minore ammissibile.

2) Un figlio con disabilità attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) deve essere accompagnata dalla relativa documentazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza territoriale?

Per i minori con disabilità certificata, sarà richiesto solo di specificare di essere in possesso del certificato in corso di validità rilasciato dalla Commissione Medica Integrata per l'accertamento dell'invalidità civile (Legge 104/1992 e L. 118/1971), specificando la data del rilascio. In fase di domanda non sarà pertanto necessario inserire alcun documento a comprova di quanto dichiarato.

3) Il “Buono Vesta” può essere richiesto per un figlio con disabilità certificata dalla Commissione Medica Integrata (Legge 104/1992 e L. 118/1971) nato prima del 1 gennaio 2019?

Non risulta possibile riconoscere il Buono Vesta per bambini/ragazzi nati prima del 1 gennaio 2019, poichè l'intervento regionale intende assicurare un sostegno diretto – sotto forma di buono alle famiglie con figli/e a carico tra gli 0 e i 6 anni (nati a partire dal 1 gennaio 2019), a parziale copertura delle spese sostenute per favorire l’accesso agevolato ai servizi di cui al paragrafo n. 7 dell’Avviso per il finanziamento.

4) Il genitore/affidatario avente diritto può autorizzare il versamento del “Buono Vesta” ad altro genitore/famigliare?

Non sono previste deleghe per autorizzare il versamento del “Buono Vesta” a favore di altri soggetti diversi dal richiedente.

5) È possibile richiedere il buono VESTA anche per chi ha un bambino in affido pre adottivo?

Sì, i destinatari a cui è rivolta la misura VESTA possono essere tutti gli affidatari di minori in età compresa tra 0 e 6 anni (nati dal 1° gennaio 2019) in virtù di un provvedimento del Servizio Sociale o dell’Autorità giudiziaria competente, e in possesso di un ISEE fino ad € 40.000,00 e degli altri requisiti previsti dall’Avviso.

Quesiti su rendicontazione

1) Quali sono i termini di presentazione della rendicontazione?

Il buono ha validità 12 mesi dal primo giorno del mese successivo all’ammissione.

Il richiedente è tenuto a presentare un’unica Richiesta di Rimborso, da inviare in procedura una volta caricati tutti i documenti necessari per rendicontare, non prima di 120 giorni dall’inizio di validità del Buono, ed entro e non oltre 30 giorni dalla fine di validità del Buono.

2) La rendicontazione con i relativi allegati possono essere modificati e/o integrati successivamente alla loro effettiva presentazione?

Si, la rendicontazione ed i rispettivi allegati possono essere modificati e/o integrati solo precedentemente all'invio alla Regione con la domanda di rimborso.

3) Alla rendicontazione si possono allegare un numero illimitato di documenti comprovanti i servizi fruiti?

Le spese sostenute devono raggiungere almeno gli importi minimi erogabili che variano da € 200,00 ad € 600,00 in relazione al valore del Buono assegnato. Possono essere inserite le spese sostenute anche per un importo totale superiore al valore del Buono assegnato, fermo restando che l'importo del rimborso erogato non potrà in nessun caso superare quello del valore del Buono assegnato. In sede di avvio della procedura di rendicontazione, sarà definito il numero massimo di documenti giustificativi della spesa allegabili alla domanda di rimborso.

4) Qual è la modalità di pagamento del “Buono VESTA” e quali sono i rispettivi termini di erogazione?

In esito alla verifica della rendicontazione delle spese sostenute, si provvederà alla liquidazione del Buono, alle coordinate bancarie che il genitore/affidatario beneficiario del Buono indicherà in sede di rendicontazione.

5) L'importo minimo di spesa da rendicontare corrisponde con l'importo minimo del rimborso erogabile?

L'importo minimo di spesa da rendicontare deve raggiungere gli importi minimi erogabili che variano da € 200,00 ad € 600,00 in relazione al valore del Buono assegnato.

6) Le fatture da caricare devono essere quelle a partire dalla data di accettazione della domanda? Ad esempio se la domanda viene accettata a novembre 2025 possiamo caricare le fatture a partire da quella data? O anche le spese fatturate nel periodo precedente?

C'è un termine massimo per il caricamento delle fatture?

Il Buono VESTA è erogato in forma di rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo e la frequenza di servizi educativi, socio-educativi e ad altre opportunità nei limiti massimi del valore del Buono assegnato, a fronte della presentazione di idonea documentazione giustificativa.

VESTA interviene a rimborso delle spese sostenute nell'arco temporale di 12 mesi, che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di assegnazione del Buono.

Il richiedente è tenuto a presentare un'unica richiesta di rimborso, non prima di 120 giorni dall'inizio di validità del Buono, ed entro e non oltre 30 giorni dalla fine di validità del Buono.

7) E' possibile rendicontare spese relative a servizi fruiti anche dopo il compimento del 7° anno di età del bambino ?

Le spese possono essere sostenute nell'arco temporale dei 12 mesi di validità del buono, indipendentemente dall'età anagrafica del minore (che potrà fruire dei servizi ammissibili eventualmente anche dopo il compimento dei 7 anni).

8) La parte di buono che non viene utilizzata nei 12 mesi dall'emissione va restituita?

Il Buono VESTA è a rimborso delle spese sostenute nell'arco temporale di 12 mesi, che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di assegnazione del Buono. La parte di Buono non utilizzata entro la scadenza dei dodici mesi e non rendicontata non sarà rimborsata.

Si intendono “sostenute” quelle spese di cui sia data prova dell'avvenuto pagamento.

9) Quali spese possono essere rendicontate con il Buono Vesta?

Possono essere rendicontate spese relative ai seguenti servizi (anche privati):

- a) servizi per la prima infanzia (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa)*
- b) scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa)*
- c) scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa)*
- d) centri vacanza (Centri estivi/invernali) (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);*
- e) Baby-sitting (presso il domicilio della persona richiedente);*
- f) Attività motoria, ludico-educativa, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, corsi di nuoto e acquaticità, danza, musica, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all'apprendimento di una lingua straniera.*

10) E' possibile rendicontare le spese sostenute per il/la baby sitter?

Sì, a condizione che i pagamenti avvengano tramite il libretto famiglia INPS

In questo caso, per la rendicontazione, occorrerà presentare copia dei report forniti dal portale INPS intestati all'assegnatario del Buono Vesta e precisamente:

- scheda anagrafica del/della babysitter;*
- scheda di dettaglio delle prestazioni;*
- mandati di pagamento a favore del/della baby sitter.*

Quesiti su incompatibilità/cumulabilità del Buono Vesta

1) Il bonus può essere utilizzato come rimborso per il pagamento della retta scolastica di una scuola paritaria?

Sì, il Buono VESTA può essere richiesto a rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo, la frequenza e per i servizi di assistenza scolastica correlati di scuole per l'infanzia o scuole primarie sia pubbliche che private (iscrizione, frequenza, pre post orario, mensa).

2) Ai fini dell'ammissibilità al Buono VESTA rientrano anche le spese sostenute per visite specialistiche sanitarie (es. logopedia) ?

No, il Buono Vesta può essere richiesto a rimborso dei costi sostenuti per l'acquisto e la fruizione dei servizi educativi, socio- educativi e altre opportunità per la prima infanzia. In generale, non sono ammissibili a rimborso sul Buono Vesta le spese per prestazioni di carattere sanitario.

3) Il Buono VESTA può essere utilizzato per i trattamenti riabilitativi sanitari per bambini con disabilità?

No, il buono vesta può essere utilizzato unicamente per la fruizione dei seguenti servizi:

- a) servizi per la prima infanzia (0 – 6 anni) (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);*
- b) scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);*
- c) scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);*
- d) centri vacanza (Centri estivi/invernali) (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);*
- e) Baby-sitting (presso il domicilio della persona richiedente);*

f) Attività motoria, ludico-educativa, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, corsi di nuoto e acquaticità, danza, musica, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all'apprendimento di una lingua straniera.

4) Ho un Isee molto basso che mi permette anche di accedere all'assegno unico. C'è incompatibilità tra le due agevolazioni?

No, tra le due agevolazioni citate non sussiste incompatibilità.

5) Intendo richiedere il bonus nido all'INPS, posso richiedere il rimborso della quota non coperta dal bonus nido col voucher Vesta?

Il titolare del Bonus ASILO NIDO INPS può presentare domanda del Buono VESTA; in questo caso, il Buono VESTA può essere utilizzato per coprire la tipologia di spese non coperte dal Bonus ASILO NIDO INPS.

A titolo di esempio, si potrà utilizzare il Buono VESTA per le spese riferite all'iscrizione, al pre e post orario, ecc.

Al di là delle singole incompatibilità di dettaglio riportate nell'Avviso, la domanda per il Buono Vesta può essere presentata per tutti i servizi ed opportunità fruibili e precisamente sotto riportati:

a) servizi per la prima infanzia (0 – 6 anni) (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);

b) scuole per l'infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);

c) scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);

d) centri vacanza (Centri estivi/invernali) (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa);

e) Baby-sitting (presso il domicilio della persona richiedente);

f) Attività motoria, ludico-educativa, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, corsi di nuoto e acquaticità, danza, musica, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all'apprendimento di una lingua straniera.

Chi si trovi in stato di incompatibilità su un singolo servizio, potrà sempre utilizzare il Buono Vesta per altri servizi compatibili.